



Commercio su aree pubbliche: nel caos più totale 1.2

PREMESSA

La Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ("Direttiva servizi" anche nota come "Direttiva Bolkestein") è stata approvata il 12 dicembre 2006, all'esito di un processo di elaborazione particolarmente complesso e mira a facilitare l'accesso al mercato per le imprese che forniscono servizi all'interno dell'Unione europea, a garantire contestualmente i consumatori, nonché a realizzare una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri, in modo da superare gli ostacoli e le frammentazioni di diversa natura che impediscono il pieno sviluppo di un mercato unico dei servizi.

È stata attuata in Italia con il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, successivamente modificato e integrato, in particolare, dal D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 e dalla L. 24 dicembre 2012, n. 234.

La Circolare MISE n. 3635/c del 6 maggio 2010 ha fornito chiarimenti applicativi anche in materia di Commercio su A.P. (in Sicilia le circolari nr. 4 e 5, rispettivamente del 06/10/2010 e 22/10/2013).



La materia del commercio su aree pubbliche è attribuita alla competenza residuale (e quindi esclusiva) delle Regioni (art. 117, comma 3, Cost.), ma presenta altresì profili inerenti alla materia della tutela della concorrenza, che la Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.)

Basterebbe ricordare che con sentenza n. 291 del 2012 la Corte Costituzionale dichiarava l'incostituzionalità di disposizioni regionali che prevedevano l'inapplicabilità al commercio su aree pubbliche di quanto previsto dall'art. 16 del D.lgs. n. 59 del 2010 (attuativo dell'art. 12 della direttiva Bolkestein) o la sentenza del 4/7/2013 n. 171, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l. reg. Liguria 30.7.2012, n. 24, che ha tentato di reintrodurre il **rinnovo automatico delle concessioni** a seguito di eventi naturali atmosferici che causassero danni. La Corte ha affermato che il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni, venendo meno agli obblighi che incombono ai sensi degli artt. 49 e 101 del TFUE e dell'art. 12 della dir. 2006/123/UE (c.d. dir. Bolkestein), viola l'art. 117, co. 1, cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, determinando altresì una disparità di trattamento tra operatori economici, in violazione dell'art. 117, co. 2, lett. e).

Si richiama, infine, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 164/19, con la quale è stata dichiarata legittima la norma regionale che disciplina lo svolgimento delle attività per il commercio su aree pubbliche, in quanto rientrante nella competenza residuale della Regione, e in particolare la norma che prevede che *«i limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore»*.

Cosa prevedeva la Bolkestein (59/10) per i posteggi su A.P.



Durata illimitata

→ NO

Rinnovo Automatico

→ NO

**Vantaggi al
prestatore uscente o
ad altre persone**

→ NO

D.lgs. n.
59/2010 -
Art. 16,
comma 4
(Selezione
tra diversi
candidati)

**Con intesa in sede di
Conferenza unificata**



criteri per il rilascio e il rinnovo
della concessione dei posteggi

D.lgs. n. 59/2010 -
Art. 70, comma 5.
(Commercio al dettaglio
sulle aree pubbliche)

Cosa prevedeva la Bolkestein (59/10) per il tutto il commercio su A.P.

L'art. 70 della 59/10 sostituiva i commi 2, 4 e 13 della L. 114/98 ed in particolare:

Comma 1:

- l'attività in questione può essere esercitata oltre che da imprese individuali e società di persone, **da società di capitali e società cooperative**

Comma 2:

- individuava come competente al rilascio il Comune nel quale si intende avviare l'attività;
- L'autorizzazione abilitava anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Tuttavia, sul punto, la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3635/c del 6 maggio 2010, punti 10.2 e 10.3, chiariva che l'autorizzazione per il commercio in forma itinerante poteva essere rilasciata da qualsiasi comune (di residenza o di avvio dell'attività commerciale) con validità su tutto il territorio nazionale (**recepita dalla CIRCOLARE CIRCOLARE 22 ottobre 2013, n. 5 dalla Reg. Siciliana**)

Riferimenti normativi

1. **Artt. 11 e 12 della Direttiva 2006/123/CE** relativa ai servizi del mercato interno (Direttiva Bolkestein);
2. **D.Lgs. 26/03/2010 n.59** attuativo della Direttiva 2006/123/CE, che all'art. 70 comma 5 recita: "Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.";
3. **Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.83/CU del 05/07/2012** avente ad oggetto: "Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi nel mercato interno.";
4. **Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n.13/009/CR11/C11 del 24/01/2013** avente ad oggetto: "Documento Unitario delle Regioni e delle Province Autonome per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex art.70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche";
5. **Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome** concernente "Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012 in materia di procedure di selezione per l'Assegnazione di posteggi su aree pubbliche" n. **16/94CR98/C11 del 03/08/2016**;



FIVA CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA
FEDERAZIONE ITALIANA VENDITORI AMBULANTI E SU AREE PUBBLICHE

Tempistica e scadenze

**CONCESSIONI SCADUTE
E PROROGATE FRA L'8
MAGGIO 2010 E IL 5
LUGLIO 2012**



**SONO PROROGATE PER
7 ANNI E SCADONO NEL**



2017

**CONCESSIONI IN
SCADENZA FRA IL 5
LUGLIO 2012 E IL 5
LUGLIO 2017**



**SONO PROROGATE PER
5 ANNI E SCADONO NEL**



2017

LE CONCESSIONI DECENNALI RINNOVATE NEL 2008 SCADONO NEL 2018

LE CONCESSIONI DECENNALI RINNOVATE NEL 2009 SCADONO NEL 2019

**LE CONCESSIONI DECENNALI RINNOVATE ENTRO L' 8 MAGGIO 2010 SCADONO
ENTRO LA MEDSIMA DATA DEL 2020**

Attuazione articolo 70 comma 5 Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59



➔ Il **Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244** aveva uniformato al 31 dicembre 2018 la scadenza delle concessioni per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche prevedendo: *"Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, **il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018.**"*

**Proroga concessioni:
31/12/2018**

Decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244
(MILLEPROROGHE)

➔ Con un emendamento inserito nell'art. 1, comma 1180 e 1181 della manovra 2018, cioè nella **Legge 27 dicembre 2017, n. 205** «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», **le concessioni per i commercianti su aree pubbliche, in scadenza, resteranno valide fino al 31 dicembre 2020.**

**Proroga concessioni:
31/12/2020**

Legge 27 dicembre 2017, n. 205
(LEGGE DI BILANCIO 2018)

➔ **La legge 30 dicembre 2018 n. 145**, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", **ha modificato il d.lgs. n. 59/2010, rendendo la stessa, di fatto, inapplicabile al Commercio su Aree Pubbliche.**

La legge, ha inoltre **esteso al 2034 le concessioni spiagge, sospeso i canoni** (per chi ha avuto danni) **fino al 31/12/2020**. Le strutture balneari possono restare montate per tutto l'anno (manufatti di facile rimozione) fino al 31/12/2020.



LE PROROGHE E I SUOI EFFETTI

Assegnazione posteggi. Le novità della Legge sul Bilancio 2018

Le novità che riguardano il commercio su aree pubbliche

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

Stralcio

1180. **Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data.**

1181. In relazione a quanto disposto dal comma 1180 e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, **le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.**

Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.

Il Ministero dello sviluppo economico, con **nota n. 87935, del 7 marzo 2018 (ribadito anche nella risoluzione n. 135206 dell'11/04/2018)**, ha fornito chiarimenti in merito alle procedure per il rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

Il MISE ha chiarito che, **le proroghe delle concessioni di posteggio disposte dalle due diverse disposizioni, sovrapponendosi, comportano che la seconda proroga (31/12/2020) differisce gli effetti della prima (31/12/2018):**

"la scadenza del termine di proroga al 31 dicembre 2020, inevitabilmente, si applica anche alle nuove concessioni eventualmente rilasciate nel 2017 con efficacia al 1° gennaio 2019 per effetto della prima proroga, le quali, per effetto della seconda, non saranno efficaci che dal 1° gennaio 2021".

In sostanza, nei casi in cui i Comuni già nel 2017 abbiano dato corso alle selezioni per il rinnovo delle concessioni in scadenza nei mesi di maggio e luglio 2017, le quali avrebbero dovuto chiudersi con il rilascio dei titoli valido dal 1° gennaio 2019, detti titoli avranno efficacia dal 1° gennaio 2021 e **le concessioni in essere all'epoca della tenuta dei bandi si considerano dunque prorogate fino alla fine del 2020.**

Non è escluso che, a seguito della definizione in Conferenza Unificata dei nuovi criteri di concessione dei posteggi ai sensi del comma 1181, la questione possa essere nuovamente valutata.

Proprio in linea con l'incerta validità di concessioni rilasciate in potenziale contrasto con i nuovi criteri , il Ministero ritiene che sia opportuna la sospensione (da parte dei Comuni) degli adempimenti relativi ad eventuali procedure in corso, cioè avviate e non ancora concluse sia prima che dopo l'entrata in vigore della legge di Bilancio, rinviando all'individuazione di specifiche modalità di assegnazione delle concessioni per coloro che nell'ultimo biennio hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.

Si richiama, a titolo esemplificativo, la sentenza del TAR Sicilia n. 175/19, pubblicata il 07/02/2019, che ha annullato il provvedimento con il quale è stata comminata l'esclusione del ricorrente dalla procedura di bando pubblico pubblico, per non avere salvaguardato il diritto dell'operatore uscente.

posteggi da assegnare *ex novo*

- **posteggi vacanti in mercati di nuova istituzione**
- **posteggi da riassegnare a seguito di restituzione del titolo da parte degli operatori**
- **posteggi ubicati nei mercati per i quali l'ente locale abbia previsto la riorganizzazione con riduzione dei medesimi**



**procedura di
selezione**

In tali casi, infatti, non vi è alcun diritto o aspettativa da tutelare relativamente a proroghe o priorità di rinnovo per i concessionari uscenti

Commercio su aree pubbliche: non si applica più la direttiva Bolkestein

La legge 30 dicembre 2018 n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", all'art. 1 comma 686, ha modificato il d.lgs. n. 59/2010

686. Al fine di promuovere e garantire gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

« f-bis) alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 »;

c) l'articolo 70 è abrogato.

M. Serio - Riproduzione riservata

14

Si riportano integralmente gli articoli oggetto della modifica normativa:

D.lgs. n. 59/2010 - Art. 7. (Altri servizi esclusi)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) ai servizi di somministrazione di lavoratori forniti dalle agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata;

c) ai servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;

d) al gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché alle reti di acquisizione del gettito;

e) ai servizi privati di sicurezza;

f) ai servizi forniti da notai;

« f-bis) alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche »

15

D.lgs. n. 59/2010 - Art. 16. (Selezione tra diversi candidati)

1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi.

2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.

3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio.

4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, ne' possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.

« 4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 »;

16

ABROGATO

D.lgs. n. 59/2010 - Art. 70. (Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche)

1. Il [comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), è sostituito dal seguente: *"2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative."*

2. Il [comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), è sostituito dal seguente: *"4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago."*

3. Al [comma 13 dell'articolo 28 del citato decreto n. 114 del 1998](#) dopo le parole: *"della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante"* sono inserite le seguenti: *"limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche"*.

4. Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#).

5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.¹⁷

Legge di bilancio 2019: I mercati «escono» dalla Bolkestein

Per le concessioni di posteggio e le autorizzazioni in favore degli operatori commerciali interessati **non si applicheranno più le disposizioni della direttiva Ue 123/2006, recepite in Italia dal Dlgs 59/2010** che imponevano ai Comuni, alla scadenza decennale, l'indizione di procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione (bandi) , **in osservanza dei criteri** fissati in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni- Enti Locali.



Legge di bilancio 2019 Concessioni spiagge estese fino al 2034

Legge 30 dicembre 2018 n. 145, all'art. 1 comma 682-683-684-685

- **Concessioni balneari estese fino al 2034;**
- **canoni demaniali sospesi** per le imprese colpite dalle recenti mareggiate;
- approvazione di un **decreto** entro i prossimi quattro mesi per stabilire i principi di una riforma organica del settore.



Le strutture balneari possono restare montate per tutto l'anno (manufatti di facile rimozione)

Legge 30 dicembre 2018 n. 145, all'art. 1 comma 246

I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,

Criticità e vuoti normativi

È fuor di dubbio che le modifiche introdotte dall'art. 1 comma 686 della L. 145/18, nel far venire meno i dettami della Direttiva 2006/123/UE, recepita con Direttiva Servizi 59/10, azzerano del tutto regole certe e criteri già ben definiti, creando non poche criticità applicative e veri e propri vuoti normativi.

Proviamo a elencare le principali criticità riscontrate:

Requisiti di accesso all'attività

L'introduzione all'art. 7 del D.lgs. 59/10, della lett. f-bis), ci dice a chiare lettere che l'art. 71 del d.lgs. 59/10 non può essere applicato come non può essere applicata nessuna altra norma contenuta nella Direttiva servizi, comprese le norme di settore che ne hanno recepito i contenuti (v. art. 5 commi, 2,3,4,5 e 6 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e art. 2 della L. 287/91

Tuttavia, Il **requisito professionale**, richiesto peraltro dall'art. 28, comma 5 lett. a) del decreto legislativo 114/98, rimane requisito imprescindibile per l'accesso all'attività.

Altra questione non certo da sottovalutare è la possibilità, ora venuta meno dopo l'abolizione dell'art. 70 della 59/10, di:

- costituire società di capitali;
- avviare l'attività di ambulante non necessariamente nel comune di residenza;
- programmare il settore secondo criteri di vivibilità e sostenibilità ambientale

Bandi non conformi

I bandi espletati dopo l'abrogazione dell'articolo 70, del D. Lgs. 59/10, non possono essere considerati conformi alle norme trattandosi di disposizioni legittimamente applicabili nel contesto ordinamentale cui ci si riferivano.

Pertanto non sono più valide le norme previgenti che prevedevano che con Intesa in Conferenza Unificata venissero individuati i **criteri** per:

- l'assegnazione in concessione pluriennale dei posteggi liberi isolati, in mercati e fiere esistenti o di nuova istituzione;
- l'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi (c.d. spunta);
- l'assegnazione dei posteggi nelle fiere a seguito di presentazione dell'istanza almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione

e non possono più ritenersi valide le norme che individuavano il **numero massimo di concessioni rilasciabili a uno stesso soggetto** in ciascun mercato o fiera e che stabilivano la **durata delle concessioni** in un periodo compreso tra 9 e 12 anni.

Scadenza delle concessioni

I posteggi, che scadono dopo 10 anni, ai sensi dell'art. 28 comma 1 lettera a), del Decreto legislativo 31 marzo 1998, non sono **tacitamente rinnovabili** alla scadenza e **non possono essere accordati vantaggi** al prestatore uscente

Mancanza di criteri di assegnazione dei posteggi

Non esiste alcun riferimento nella nuova legge di bilancio 2019, ai commi 1180 e 1181 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n.205) che, a loro volta, prevedevano sia la proroga delle concessioni al 31/12/2020 sia l'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012, in attuazione dell'art. 70 comma 5 della 59/10.

Essendo venuti a mancare i presupposti dell'intesa 5 luglio 2012 è pacifico che non si può più integrare ciò che è venuto a mancare per espressa abrogazione.

Tutta al più, si potrebbe parlare di nuovi criteri che però ad oggi non esistono.

Mancanza di norme transitorie

La disapplicazione ed abrogazione della previgente normativa, senza peraltro nessuna previsione di norme transitorie, non fa certamente ed automaticamente rivivere le precedenti norme statali in materia di commercio ambulante contenute nel decreto legislativo 114 del 1998 (per il principio di non riviviscenza) e il diverso comportamento assunto da parte delle regioni e dei singoli Comuni, non possono essere ascrivibili né agli effetti applicativi delle disposizioni previgenti né all'attuazione delle nuove disposizioni.

Per tutto quanto sopra esposto si auspica che il Ministero Sviluppo Economico adotti, in tempi brevi, eventuali iniziative di competenza, anche normative, volte a tutelare gli operatori del settore nonché al migliore coordinamento dei sistemi di rilascio o di rinnovo delle concessioni in essere.

Mario Serio

Riproduzione Riservata